

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15

Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento edilizio comunale. Proposta di modifica. Disamina e approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI, addì SETTE del mese di MAGGIO, alle ore 21,00, nella Sala nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia		X
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana	X	
DOMPE' Marilena	X	
MORELLI Alessandro	X	
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
ARIAUDO Andrea	X	
	11	2

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo, CEIRANO Matteo, ORIGLIA Davide e ABRATE Enrico.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13 maggio 2013 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 13 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 36 del 4 settembre 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. R. 19/1999, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello regionale tipo;
- che tale Regolamento è stato variato:
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2005, in relazione alla composizione della Commissione Edilizia;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2009, in relazione al funzionamento e alle attribuzioni della Commissione Edilizia e alla metodologia della misurazione delle distanze tra le costruzioni ;

RITENUTO di apportare modifiche in ordine alla regolamentazione di attività di grave ricaduta ambientale, nonché alla istituzione di una Commissione in materia Ambientale;

DATO ATTO che la bozza di modifica è stata condivisa tra i gruppi consiliari;

CONSIDERATO che la modifica del Regolamento Edilizio deve essere disposta dal Consiglio Comunale con le procedure seguite per l'approvazione del regolamento Edilizio vigente;

VISTI:

- la Legge Regionale 19/1999;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 548/9691 del 29.07.1999;
- il testo delle modifiche al Regolamento Edilizio vigente predisposto;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e che pertanto non si procede alla acquisizione del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Udita le seguente dichiarazione di voto del Sindaco CAPELLO: Siamo arrivati ad avere un documento condiviso, per cui lo votiamo. C'è stata collaborazione.

CON votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/1999, le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente, come disposto al punto successivo;

Di stabilire che dopo l'art. 28 sono introdotti gli articoli 28 bis, 28 ter e 28 quater, come di seguito:

Art. 28 bis

Norme per la regolamentazione di attività di grave ricaduta ambientale

1. Sul territorio del Comune di Genola sono vietate le installazioni di inceneritori alimentati mediante rifiuti o prodotti derivati dalla lavorazione dei rifiuti.
2. Tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se autorizzate da Enti sovra comunali, devono e dovranno osservare i seguenti requisiti:
 - A) per tutte le forme di produzione di energia da fonti rinnovabili:
 - il Comune, entro 20 giorni dalla data di protocollo della presentazione dell'autorizzazione o della comunicazione (S.C.I.A. o P.A.S.), deve richiedere il parere favorevole dell'ARPA in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto. Si richiede che il bilancio ambientale, dopo tale installazione, sia favorevole per la situazione dell'area circostante l'impianto;

- per l'installazione di tutti gli impianti (anche per quelli con potenza < a 200 Kw) il Comune deve richiedere la conferenza dei servizi, quando consentito dalla legge;
 - il Comune potrà e dovrà periodicamente e senza preavviso, avvalendosi di organi pubblici competenti e/o di organi ed esperti privati, controllare che la materia prima utilizzata sia effettivamente quella autorizzata o comunicata al momento della presentazione della P.A.S. e/o della richiesta di autorizzazione e che siano osservate le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.
- B) per gli impianti alimentati da biomasse legnose (prodotto dei boschi), oltre a quanto previsto al punto A), il proponente deve e dovrà garantire, per tutta la vita dell'impianto, la tracciabilità delle biomasse legnose, le quali devono e dovranno essere il prodotto dei boschi situati entro un raggio non superiore a 70 Km dall'impianto e il Comune può e potrà, in qualsiasi momento, controllare quanto garantito dal proponente che dovrà mettere a disposizione dell'Ente pubblico la documentazione necessaria, ivi compresa quella fiscale, ove acquisibile ai sensi di legge;
- C) gli impianti per la produzione di biogas, oltre a quanto previsto al punto A), devono e dovranno essere alimentati esclusivamente da prodotti effluenti zootecnici.

Art. 28 ter

Commissione Ambientale

1. E' istituita una commissione composta, oltre che dall'Assessore all'Urbanistica, che la presiede, da cinque membri esperti nel settore urbanistico, in quello della sanità ed in quello dell'ambiente con funzioni propositive e consultive in materia di compatibilità ambientale.
2. I membri della Commissione sono scelti nel seguente modo: due nominati dal Sindaco tra i consiglieri di maggioranza e uno tra i consiglieri di minoranza, per quanto riguarda il settore urbanistico; uno designato dall'ASL CN1, per quanto riguarda la sanità e uno dall'ARPA, per quanto riguarda l'ambiente. Nel caso di mancata designazione da parte dei due Enti Pubblici, i due membri mancanti saranno scelti di comune accordo dai componenti il consiglio comunale tra gli esperti dei due settori. La commissione dovrà, innanzitutto, pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dei nuovi insediamenti o degli ampliamenti ed avrà il compito di controllare che siano rispettate tutte le normative igieniche ed ambientali stabilite dalla normativa vigente. La commissione scadrà alla fine di ogni mandato elettorale e sarà confermata o modificata entro due mesi dalle elezioni comunali, con le medesime modalità della nomina.

Art. 28 quater

Norma transitoria

1. La Commissione Ambientale, entro mesi sei dalla sua nomina, dovrà proporre una variante al Piano Regolatore Comunale per la riorganizzazione delle zone fabbricabili ed agricole in esso previste e per disciplinare l'installazione di nuovi impianti, oppure le modifiche e gli ampliamenti per gli impianti già esistenti e riguardanti le attività riportate nell'elenco previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" parte I C.".

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Di incaricare il responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.